



COMUNE DI CASTELDEFINO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Dao Bernardo ec Piazza Municipio, 2 - CAP 12020 - Tel 0175.95126 - Fax 0175.956921

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

www.comune.casteldelfino.cn.it - www.museosantidelpopolo.it

Email: comune.casteldelfino@multiwire.net PEC: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 11/04/2017

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addi undici, del mese di aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di Legge, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ANELLO Alberto	Sindaco	SÌ
GIACHINO Lorena Maria	ViceSindaco	SÌ
BERNARDI Olga	Consigliere	SÌ
ALLAIS Davide	Consigliere	SÌ
ZEDDA Giovanni	Consigliere	SÌ
DAL MOLIN Massimiliano	Consigliere	SÌ
DAO Ernesto	Consigliere	SÌ
GARNERO Sonia	Consigliere	SÌ
MARZIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
DALMAZZO Giovanna	Consigliere	SÌ
LIBOA' Diego	Consigliere	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza l'infrastritto Segretario Comunale **RABINO dott.ssa Roberta**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 2014;
- la I.U.C. è composta da:
 - * IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - * TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - * TARI, tassa sui rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con delibera C.C. n. 9 del 7/6/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che fa obbligo ai Comuni di individuare i servizi indivisibili e di determinare le aliquote TASI corrispondenti;
- con delibera C.C. n. 13 del 7/6/2014 sono stati individuati i servizi indivisibili così come segue:
 - * Servizio sgombero neve;
 - * Illuminazione pubblica;
 - * Manutenzione aree verdi parco-gioco;
 - * Manutenzione strade comunali e segnaletica;
 - * Servizi cimiteriali;
 - * Servizi nel campo assistenziale (Consorzio Monviso Solidale);
- con delibera C.C. n. 3 del 7/3/2015 è stata approvata l'aliquota minima dell'uno per mille per l'applicazione della TASI per l'anno 2015;

Dato atto che dal 1/1/2016, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) è prevista l'abolizione della TASI sull'abitazione principale da parte di tutti i possessori o detentori, a qualunque titolo ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la Legge del 11/12/2016 n. 232, pubblicata sulla G.U. del 21/12/2016 (cd. Legge di stabilità per l'anno 2017) con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/19 è stato differito dal 31/12/2016 al 28/02/2017;

Visto altresì il D.L. del 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016 (cd. Mille-proroghe) che ha ulteriormente differito al 31/03/2017 il termine per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2017 la stessa aliquota TASI dell'uno per mille applicata per l'anno 2016, come da deliberazione del C.C. n. 5 del 9/04/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. //, astenuti n. // resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2017 l'aliquota minima dell'uno per mille per l'applicazione della TASI per tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, già approvata con la deliberazione del C.C. n. 5 del 9/04/2016 per l'anno 2016;
- 2) di stabilire che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 20% (venti) dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal proprietario, che lo destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 - A8 e A9, il solo proprietario versa la TASI nella misura dell'80%;
- 3) di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente

Su proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. //, astenuti n. // resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANELLO Alberto

IL CONSIGLIERE
GIACHINO Lorena Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta



REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 66

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/04/2017 al 05/05/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Casteldelfino, li 20/04/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta
